

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE

Sezione I

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 – Limiti del Regolamento

Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze (di seguito: “Dipartimento”) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito: “Ateneo”) e va inteso ad integrazione di quanto dettato dallo Statuto dell’Università di Milano-Bicocca emanato con Decreto Rettorale n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 (di seguito denominato “Statuto”)

Per la gestione finanziaria si applica il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Art. 2 – Composizione del Dipartimento

Afferisce al Dipartimento tutto il personale docente e tecnico-amministrativo che forma l’organico del Dipartimento al momento della sua costituzione, il personale tecnico-amministrativo successivamente assegnato dall’Amministrazione d’Ateneo e il personale docente la cui richiesta di afferenza sia stata accettata dagli organi di governo dell’ Ateneo, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 3 – Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento (di seguito “Consiglio”), la Giunta e i Consigli di Coordinamento Didattico dei Corsi di Studio afferenti.

Art. 4 – Il Direttore

Le attribuzioni del Direttore sono quelle previste dall’art. 25 dello Statuto.

Il Direttore viene eletto in una seduta dedicata del Consiglio convocata dal Decano del Dipartimento secondo le norme definite nello Statuto.

Il Direttore designa un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso d’impedimento o assenza, tra i professori di ruolo a tempo pieno.

Art. 5 – Consiglio di Dipartimento

Del Consiglio di Dipartimento, oltre ai membri di diritto (art. 25 dello Statuto), fanno parte: 3 rappresentanti eletti tra il personale non docente, 1 rappresentante eletto tra gli studenti che svolgono il dottorato di ricerca presso il Dipartimento e 2 rappresentanti eletti tra gli assegnisti di ricerca. Il Segretario Amministrativo non è computato nella rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Posso intervenire alle sedute del Consiglio per la discussione di argomenti iscritti all’ordine del giorno e su invito del Direttore, singole persone che non fanno parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il Consiglio viene altresì convocato quando almeno un terzo dei membri, o la maggioranza della Giunta, ne faccia richiesta scritta. La convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data della richiesta. La validità delle sedute del Consiglio è fissata dalle norme dello Statuto. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio viene portato a conoscenza dei componenti tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di convocazione urgente.

I compiti del Consiglio di Dipartimento sono definiti all'art. 26 dello Statuto di Ateneo. Le delibere possono essere adottate anche per via telematica a maggioranza degli aventi diritto.

Il Consiglio approva, con maggioranza di due terzi degli aventi diritto, eventuali modifiche del regolamento, che dovranno essere presentate al Direttore almeno due settimane prima della seduta del Consiglio in cui verranno esaminate.

Art. 6 – La Giunta

La Giunta è un organo esecutivo e collabora con il Direttore per l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento, la verifica dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento, la gestione complessiva del Dipartimento.

La Giunta è composta, secondo i criteri indicati nell'art. 27 comma 2 dello Statuto, dal Direttore, il Vicedirettore, il Segretario Amministrativo, i Presidenti dei CCD gestiti dal Dipartimento, 5 rappresentanti di professori e ricercatori eletti tra gli afferenti al Dipartimento e 1 rappresentante del personale tecnico e amministrativo scelto tra gli eletti in Consiglio di Dipartimento.

I membri della Giunta rimangono in carica per un triennio e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. In caso di dimissioni di uno dei componenti della Giunta, si procede all'elezione di un sostituto, che rimane in carica fino alla scadenza del triennio.

La Giunta è convocata dal Direttore, secondo un proprio calendario ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, o quando almeno tre componenti ne facciano richiesta.

Per tutti o per alcuni punti all'ordine del giorno possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta, con ruolo consultivo, altri membri del Consiglio di Dipartimento.

Art. 7 – Attività didattiche

Il Consiglio può attribuire delega ai Consigli di Coordinamento Didattico afferenti per quanto riguarda l'approvazione dei piani di studio, la costituzione delle commissioni d'esame e di laurea, la valutazione degli studenti per l'ammissione alle laurea magistrali, la valutazione dei curricula per trasferimenti e per l'ammissione di studenti stranieri, nonché ogni altra pratica di interesse per il proficuo svolgimento dell'attività didattica.

Il Consiglio attribuisce altresì ai Consigli di Coordinamento Didattico compiti istruttori per quanto riguarda proposte e modifiche degli Ordinamenti Didattici, definizione dell'offerta formativa, formulazione dei regolamenti didattici e dei piani didattici, proposte per la copertura d'insegnamenti vacanti, bandi per la realizzazione di esercitazioni e quant'altro necessario alla pianificazione delle attività dei Corsi di Studio. Le

delibere dei consigli di Coordinamento Didattico vengono preventivamente rese note ai componenti del Consiglio e messe in votazione per ratifica.

I docenti afferenti al Dipartimento, unitamente ai loro Consigli di Coordinamento Didattico, individuano gli interventi necessari a supporto dell'attività didattica svolta nel Dipartimento e, in particolare, pianificano l'utilizzo dei relativi laboratori. Su tale base il Direttore assegna mansioni di gestione dei laboratori didattici al personale tecnico, tenendo conto dei profili professionali.

Art. 8 - Gestione dei fondi e delle attrezzature

Tutti i componenti del Dipartimento godono di parità di accesso alla dotazione ordinaria del Dipartimento, ai Servizi che con tali fondi vengono finanziati e all'uso di tutta la strumentazione del Dipartimento.

Ai responsabili scientifici di programmi di ricerca finanziati da enti esterni al Dipartimento è fatto obbligo di fornire al Direttore tutta la documentazione relativa. L'uso dei fondi con destinazione specifica compete all'assegnatario, fatto salvo quanto stabilito dall'Amministrazione dell'Ateneo ed eventuali contributi per spese generali deliberati dal Consiglio di Dipartimento.

L'acquisizione di apparecchiature con fondi di provenienza esterna al dipartimento e la relativa iscrizione in inventario è regolata dalle norme generali dell'Amministrazione d'Ateneo e dell'Ente erogatore del finanziamento.

Art. 9 - Prestazioni a pagamento e convenzioni

Le prestazioni a pagamento a favore di privati ed enti esterni al Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento Amministrativo d'Ateneo.

Su indicazione e dietro parere favorevole del Consiglio, il Direttore può stipulare convenzioni con privati o Enti esterni al Dipartimento allo scopo di stabilire collaborazioni, attivare commesse di ricerca su temi d'interesse per il Dipartimento, ovvero di permettere l'uso di strutture ed attrezzature di pertinenza del Dipartimento.

Sezione II

NORME DEL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO SULLE RAPPRESENTANZE ELETTIVE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO

Art. 1. Composizione e mandato delle rappresentanze elettive del Consiglio del Dipartimento.

1. La Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è formata da tre (3) componenti e dura in carica tre (3) anni accademici. Il Segretario Amministrativo non è computato nella rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

2. La Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi è formata da un (1) componente e dura in carica due (2) anni accademici.

3. La Rappresentanza degli assegnisti è formata da due (2) componenti e dura in carica due (2) anni accademici.

Art. 2. Elettorato attivo ed elettorato passivo.

1. Nelle elezioni della Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo hanno diritto di voto e possono essere eletti i dipendenti del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo assunti a tempo indeterminato ed assegnati al Dipartimento.

È ineleggibile chi ricopre l'incarico di Segretario Amministrativo del Dipartimento in quanto componente di diritto.

2. Nelle elezioni della Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi hanno diritto di voto e possono essere eletti gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione o ai Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento.

3. Nelle elezioni della Rappresentanza degli assegnisti hanno diritto di voto e possono essere eletti i titolari degli assegni di ricerca attribuiti al Dipartimento.

4. Gli elettorati attivo e passivo sono soggetti ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. I rappresentanti del Consiglio del Dipartimento sono rieleggibili.

6. I requisiti dell'elettorato attivo e quelli dell'elettorato passivo devono essere posseduti entro e non oltre la data della prima votazione.

Art. 3. Indizione delle elezioni. Seggio Elettorale: composizione e nomina.

1. Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con un provvedimento reso pubblico anche tramite mezzi telematici.

2. Il provvedimento:

- a) fissa data ed orario della prima votazione, nonché data ed orario dell'eventuale seconda votazione;
- b) nomina il Seggio Elettorale;

3. La data della seconda votazione deve essere fissata non oltre il quindicesimo giorno precedente la scadenza del mandato della Rappresentanza che è in carica al momento dell'indizione.

4. La seconda votazione si tiene solo se alla prima votazione non ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

5. Le elezioni delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento possono essere concomitanti e le relative votazioni possono tenersi nel medesimo Seggio Elettorale.

6. Il Seggio è formato da tre componenti scelti fra le persone che possiedono l'elettorato attivo di una delle Rappresentanze da eleggere, o che appartengono al personale dipendente dell'Ateneo.

Art. 4. Seggio Elettorale: funzionamento.

1. Ciascuna seduta del Seggio è valida se sono presenti due componenti.

2. Il Seggio decide a maggioranza assoluta dei componenti su qualsiasi materia ed in particolare riguardo all'assegnazione dei voti.

Art. 5. votazione.

1. Prima dell'inizio di ciascuna votazione il presidente del Seggio Elettorale riceve dal Direttore del Dipartimento un registro dei votanti per ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.
2. Il Seggio si riunisce almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato come inizio della votazione.
3. Il presidente del Seggio apre la votazione all'ora stabilita per il suo inizio.
4. Prima di consegnare la scheda elettorale, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:
 - a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;
 - b) accertare l'identità dell'elettore;
 - c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.
5. L'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il Seggio lo inserisca nello stesso provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.
6. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:
 - a) mediante un idoneo documento d'identità;
 - b) attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia;
 - c) attraverso il libretto universitario;
 - d) tramite riconoscimento operato da un altro elettore o da un componente del Seggio, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.Ciascun elettore ha facoltà di riconoscere non più di un altro elettore.
7. Il votante riceve una scheda integra e precedentemente siglata da un componente del Seggio.

La scheda consegnata all'elettore, riporta:

 - a) la data della votazione;
 - b) il nome della Rappresentanza alla quale si riferisce.
8. Il voto è segreto, individuale e non delegabile.
9. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
10. Sono valide le schede in cui la persona sia indicata con la chiarezza necessaria a individuarla.
11. Sono nulle le schede danneggiate o recanti segni di riconoscimento, e quelle che contengono:
 - a) più di una preferenza;
 - b) una preferenza che in presenza di omonimia del cognome non comprenda il nome;
 - c) una preferenza che in presenza di omonimia di cognome e nome non includa la data di nascita;
12. Dall'ora che il provvedimento d'indizione fissa come termine della votazione, possono esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori già presenti nel locale del Seggio.

Al termine delle loro operazioni di voto, il presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 6. Operazioni successive alla votazione.

1. Subito dopo la chiusura della votazione, il Seggio Elettorale effettua le seguenti operazioni:
 - a) distrugge le schede inutilizzate;

- b) verifica tramite il registro dei votanti che alla votazione ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di voto;
- c) accerta che il numero delle firme presenti nel registro coincide con il numero delle schede votate;
- d) esegue lo spoglio delle schede;
- e) ripone in apposita busta le schede scrutinate, la sigilla, ne descrive il contenuto e ne firma i lembi di chiusura.

Tali operazioni sono compiute in forma pubblica e separata per ognuna delle elezioni concomitanti.

Se la votazione relativa all'elezione della singola componente risulta invalida, il Seggio non procede alle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e).

2. terminate le operazioni del comma 1, il segretario del Seggio redige un verbale sottoscritto da lui e dal presidente del Seggio e riportante:

- a) le operazioni di voto e scrutinio relative all'elezione di ciascuna rappresentanza;
- b) la graduatoria di ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.

3. Il Seggio compila ciascuna graduatoria secondo il criterio del maggior numero di voti.

A parità di voti prevale:

- a) per il personale tecnico-amministrativo, il più anziano di servizio presso l'Ateneo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età;
- b) per specializzandi, dottorandi ed assegnisti il più giovane d'età.

4. Al termine delle operazioni descritte nei commi precedenti, il presidente del Seggio consegna al Direttore del Dipartimento i registri dei votanti, il verbale del Seggio e le buste contenenti le schede scrutinate.

Art. 7. Proclamazione degli eletti. Incompatibilità. Opzioni.

1. Non oltre il giorno successivo a quello in cui riceve il verbale del Seggio Elettorale, il Direttore del Dipartimento proclama gli eletti dandone opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

2. Per ciascuna Rappresentanza risultano eletti i primi della relativa graduatoria fino alla copertura di tutti i posti della Rappresentanza.

3. Contestualmente alla proclamazione degli eletti, il Direttore del Dipartimento richiede a quanti di loro appartengono al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione o al Nucleo di Valutazione, di optare fra la carica ricoperta e la Rappresentanza del Consiglio del Dipartimento entro e non oltre il terzo giorno successivo alla proclamazione stessa.

Chi non opta entro tale termine decade dal diritto di essere nominato nella Rappresentanza.

Art. 8. Nomina.

1. Decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 7, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con proprio provvedimento e ne dà opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

Art. 9. Subentro in caso di cessazione anticipata.

1. Chi cessa in anticipo il suo mandato in una delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento, è sostituito ai sensi dell'art. 8 secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
2. Se risulta impossibile effettuare sostituzioni ai sensi del comma 1, si tengono elezioni suppletive nei modi definiti dagli articoli precedenti.
3. All'intero mandato del subentrante si aggiunge lo scorcio d'anno.
4. Nelle more delle sostituzioni compiute secondo i commi precedenti, non è pregiudicata la validità della composizione del Consiglio del Dipartimento.

Art. 10. Prima tornata delle elezioni delle Rappresentanze. Primo mandato delle Rappresentanze.

1. In prima applicazione, laddove nel presente stralcio è indicato il Direttore del Dipartimento, i compiti sono svolti dal Decano.
2. In prima applicazione alla durata del mandato di ciascuna rappresentanza, qualora essa sia stabilita in anni accademici o anni solari, si aggiunge lo scorcio d'anno.
3. Ai fini dell'eleggibilità, non sono computati né i mandati precedenti né quelli in corso.

Sezione III

NORME SULLE RAPPRESENTANZE ELETTIVE DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

Art. 1. *Composizione e mandato della Giunta*

1. La Giunta é composta, secondo i criteri indicati nell'art. 27 comma 2 dello Statuto, dal Direttore, il Vicedirettore, il Segretario Amministrativo, i Presidenti dei CCD gestiti dal Dipartimento, 5 rappresentanti di professori e ricercatori scelti tra i componenti del Dipartimento, 1 rappresentante del personale tecnico e amministrativo tra gli eletti in Consiglio di Dipartimento.
2. I membri della Giunta rimangono in carica per un triennio e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. In caso di dimissioni di uno dei componenti della Giunta si procede all'elezione di un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del triennio.

Art. 2. *Elettorato attivo ed elettorato passivo.*

1. Nelle elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo hanno diritto di voto i dipendenti del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo assunti a tempo indeterminato ed assegnati al Dipartimento.
2. Nelle elezioni dei rappresentanti di professori e ricercatori hanno diritto di voto i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento
3. L'elettorato passivo per i rappresentanti di professori e ricercatori è riservato ai professori e ricercatori, anche a tempo determinato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o di scadenza del contratto

Art. 3. *Indizione delle elezioni. Seggio Elettorale: composizione e nomina.*

1. Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con un provvedimento reso pubblico anche tramite mezzi telematici.
2. Il provvedimento:

- a) fissa data ed orario della prima votazione nonché data ed orario dell'eventuale seconda votazione;
 - b) nomina il Seggio Elettorale;
 - c) indica il termine entro cui presentare le candidature, e il luogo cui farle pervenire.
3. La data della seconda votazione deve essere fissata non oltre il quindicesimo giorno precedente la scadenza del mandato della Giunta in carica al momento dell'indizione.
4. La seconda votazione si tiene solo se alla prima votazione non ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
5. Le elezioni dei componenti della Giunta possono essere concomitanti e le relative votazioni possono tenersi nel medesimo Seggio Elettorale.
6. Il Seggio è formato da tre componenti scelti fra le persone che possiedono l'elettorato attivo di una delle Rappresentanze da eleggere, o che appartengono al personale dipendente dell'Ateneo.
- I candidati non possono essere componenti del Seggio.

Art. 4 Seggio Elettorale: funzionamento.

- 1. Ciascuna seduta del Seggio è valida, se sono presenti due componenti.
- 2. Il Seggio decide a maggioranza assoluta dei componenti su qualsiasi materia ed in particolare riguardo all'assegnazione dei voti.

Art. 5. Votazione.

- 1. Prima dell'inizio di ciascuna votazione il presidente del Seggio Elettorale riceve dal Direttore del Dipartimento un registro dei votanti per ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.
- 2. Il Seggio si riunisce almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato come inizio della votazione.
- 3. Il presidente del Seggio apre la votazione all'ora stabilita per il suo inizio.
- 4. Prima di consegnare la scheda elettorale, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:
 - a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;
 - b) accertare l'identità dell'elettore;
 - c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.
- 5. L'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il Seggio lo inserisca nello stesso provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.
- 6. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:
 - a) mediante un idoneo documento d'identità;
 - b) attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia;
 - c) attraverso il libretto universitario;
 - d) tramite riconoscimento operato da un altro elettore o da un componente del Seggio, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore. Ciascun elettore ha facoltà di riconoscere non più di un altro elettore.
- 7. Il votante riceve una scheda integra e precedentemente siglata da un componente del Seggio. La scheda consegnata all'elettore, riporta:
 - a) la data della votazione;
 - b) il nome della Rappresentanza alla quale si riferisce.
- 8. Il voto è segreto, individuale e non delegabile.
- 9. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
- 10. Sono valide le schede in cui la persona sia indicata con la chiarezza necessaria a individuarla.
- 11. Sono nulle le schede danneggiate o recanti segni di riconoscimento, e quelle che contengono:

- a)** più di una preferenza;
- b)** una preferenza che in presenza di omonimia del cognome non comprenda il nome;
- c)** una preferenza che in presenza di omonimia di cognome e nome non includa la data di nascita;
- d)** una preferenza espressa per persona non candidata.

12. Dall'ora che il provvedimento di indizione fissa come termine della votazione, possono esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale del Seggio.

Al termine delle loro operazioni di voto il presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione.